



Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Alessandra dal Verme - Direttore dell'Agenzia del Demanio

Roma, 27 aprile 2022 h. 8,15

Illustre Presidente,

Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati,

desideriamo anzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità concessa all'Agenzia del Demanio, favorendoci la presente audizione.

Con la legge 5 maggio 2009 n. 42, emanata in attuazione dell'Articolo 119 della Costituzione il Governo è stato delegato ad adottare uno più decreti legislativi per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il primo adempimento formale che ha interessato l'Agenzia è costituito dal D.Lgs. n. 85/2010, nei termini delineati dall'art. 19 della citata legge delega n. 42/2009.

L'Agenzia del Demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, ma non gestisce l'intero patrimonio immobiliare di proprietà statale. L'ordinamento giuridico riconosce molteplici casi in cui la gestione e amministrazione dei beni immobili statali è affidata ad altri soggetti pubblici.

Il portafoglio immobiliare gestito dall'Agenzia oggi comprende circa **43 mila beni per un valore di 62 miliardi di euro iscritti al patrimonio dello Stato** ed è costituito:

- da beni appartenenti al **patrimonio indisponibile** (beni in uso governativo): immobili principalmente ad uso ufficio sedi dei ministeri;
- da **beni appartenenti al patrimonio disponibile**: terreni agricoli, fabbricati rurali, immobili residenziali (nella maggior parte dei casi quote indivise di proprietà), immobili commerciali, immobili posseduti in quota, etc.;
- da **beni appartenenti al demanio storico-artistico non in consegna al MiC**: ville e palazzi storici, ex conventi, ex forti, mura cittadine, etc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il processo di trasferimento delineato dal D.Lgs. n. 85/2010 prevede diverse modalità di attribuzione in funzione dei beni e delle amministrazioni che curano la gestione dei vari immobili. Più nel dettaglio:

- con riguardo ai beni patrimoniali disponibili gestiti dall’Agenzia del Demanio e ai beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della Difesa - di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del suddetto decreto legislativo - è intervenuta la disciplina recata dall’art. 56 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che ha previsto una procedura semplificata per il loro trasferimento in proprietà a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. Il termine entro il quale gli Enti citati potevano presentare istanza, inizialmente previsto entro il 30 novembre 2013, è stato poi riaperto dall’art. 10, comma 6-bis, della legge n. 21/2016 (legge di conversione del D.L. n. 210/2015, Milleproroghe 2016) dalla data di entrata in vigore della medesima legge ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016. Infine, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), nel prevedere per il triennio 2019-2021 un vasto programma di dismissioni di immobili, sia di proprietà statale che di altri enti nazionali, per far fronte ad esigenze di finanza pubblica, all’art. 1, comma 423, lettera c), ha stabilito che tra gli immobili da ricomprendere nel predetto piano di dismissione dovessero essere inclusi gli immobili di proprietà dello Stato per i quali fosse stata *“presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall’Agenzia del Demanio”* e per i quali l’Ente non avesse adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provvedesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Il termine indicato al citato comma 423, lettera c), entro cui gli Enti Territoriali interessati dovevano trasmettere le delibere consiliari per consentire all’Agenzia del Demanio l’adozione del provvedimento di attribuzione ai sensi dell’art. 56 bis, in caso di accoglimento della richiesta, è quindi scaduto il 31 gennaio 2019;

- relativamente al demanio storico-artistico, solo in parte gestito dall’Agenzia del Demanio, è tuttora operativa la procedura speciale prevista dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 che prevede l’attribuzione alle Regioni e agli altri Enti Territoriali che ne facciano richiesta dei beni inseriti nell’ambito di specifici accordi di

valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

FEDERALISMO DEMANIALE

Per il Federalismo demaniale siamo, quindi, nella fase di gestione delle istanze di trasferimento da parte degli Enti Territoriali. La disciplina ha, infatti, fissato al 31 dicembre 2016 il termine perentorio per la presentazione delle richieste, dopo l'ultimo posticipo di tre anni rispetto all'iniziale scadenza del 2013, e al 31 gennaio 2019 la scadenza entro cui gli Enti Territoriali dovevano trasmettere le delibere consiliari per consentire all'Agenzia del Demanio l'adozione del provvedimento di attribuzione, in caso di accoglimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 56 bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

Si tratta del trasferimento in proprietà a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni dei beni patrimoniali gestiti dall'Agenzia del Demanio e di quelli in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della Difesa - esclusi gli immobili in uso governativo o inseriti in piani di razionalizzazione, ovvero in operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011 - secondo la procedura ex art. 56 bis del D.L. n. 69/2013.

ALCUNI DATI SULL'ATTUAZIONE - MONITORAGGIO SUI BENI TRASFERITI

Le istanze complessivamente pervenute al 2021 sono state **11.777**. Di queste circa il 60% (**7.017** istanze) **hanno avuto parere favorevole al trasferimento**¹, dopo la verifica di sussistenza dei presupposti effettuata dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, non tutti però si sono chiusi positivamente. Nel dettaglio al 31 dicembre 2021:

- **5.876** istanze sono già **concluse con trasferimenti** per un valore complessivo di circa € 1,55 mld;
- **369** procedimenti sono in **fase di due diligence da parte degli Enti Territoriali** - aggiornamenti e/o frazionamenti catastali, sopralluoghi, presa visione della

¹ Le istanze rigettate sono riferibili a beni non rientranti tra gli immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 - così come richiamato dal comma 1 dell'art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 - in quanto: appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato (ramo idrico, marittimo o aeroportuale); dichiarati di particolare interesse storico artistico dal Ministero della Cultura ai sensi del D.lgs. 42/2004; non di proprietà dello Stato ovvero in uso governativo.

documentazione agli atti delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio al fine di verificare lo stato manutentivo e occupazionale dei beni di cui è richiesta l'acquisizione in proprietà, nonché il reddito dagli stessi prodotto;

- **per le restanti**, i procedimenti si sono conclusi **senza trasferimento** per mancata emanazione delle **delibere consiliari entro i termini previsti (269** inclusi 67 procedimenti per i quali è intervenuta anche la rinuncia espresse all'acquisizione) o per intervenuta **rinuncia all'acquisizione** da parte degli Enti Territoriali interessati (**473**). Un freno all'adozione delle delibere consiliari da parte degli Enti Territoriali interessati è costituito dalle misure compensative che prevedono una riduzione - pari alle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento - delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà gli immobili produttivi di reddito (ex comma 7 del citato art. 56 bis).

A valle del trasferimento, l'Agenzia del Demanio deve verificare l'utilizzo dei beni acquisiti in proprietà dagli Enti Territoriali. Il comma 5 dell'art. 56 bis stabilisce, infatti, che *trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del Demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura una migliore utilizzazione.*

Pertanto, dall'inizio del 2017 l'Agenzia del Demanio, tramite le proprie Strutture territoriali, ha avviato l'attività di monitoraggio in questione.

Al 31 dicembre 2021 risultano **conclusi 5.042 monitoraggi riferiti a beni per i quali sono trascorsi tre anni dal trasferimento** di cui:

- circa il **45%** è **destinato** dagli Enti Territoriali **alla pubblica fruizione** (fini sociali, scopi istituzionali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
- circa il **25%** alla **messa a reddito** (concesso in locazione, venduto, valorizzato ai fini della messa a reddito);
- per il restante **30%** circa sono in corso da parte dei predetti Enti le **attività propedeutiche** (studi di fattibilità, aggiornamenti catastali, predisposizione di elaborati estimali, ecc.) **alla futura definitiva destinazione.**

In conclusione si può rappresentare che il Federalismo demaniale ha prodotto risultati efficaci per gli Enti Territoriali e ha permesso un utilizzo più diretto e razionale rispetto alle esigenze dei territori stessi.

I nuovi importanti finanziamenti messi a disposizione con il PNRR e con i Fondi della Coesione Territoriale per la realizzazione di investimenti da parte degli Enti Territoriali finalizzati a scopi istituzionali, sociali, di edilizia residenziale pubblica, universitaria, nell'ottica di efficientamento energetico, sostenibilità e innovazione, possono comportare l'esigenza di trovare nuove modalità per il trasferimento agli Enti Territoriali di beni demaniali, non utilizzati per usi governativi atti a soddisfare i predetti scopi.

FEDERALISMO CULTURALE

Relativamente al demanio storico-artistico, solo in parte gestito dall'Agenzia, l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 prevede che nell'ambito di specifici **accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi di sviluppo culturale**, elaborati ai sensi dell'art. 112, co.4, D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli Enti Territoriali possano acquisire, a titolo gratuito, beni appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico artistico. Sono esclusi i beni immobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale e i beni immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato.

Sotto il profilo dei contenuti la differenza tra il Federalismo demaniale e quello culturale sta proprio nel bene oggetto del trasferimento. Un Programma **di Valorizzazione di interesse pubblico**, coerente con quanto disposto dal Codice, che l'Ente deve porre in essere e che richiede adeguati finanziamenti pubblici, deve necessariamente avere un **valore storico artistico culturale significativo**.

PROCEDURA

Sulla base del quadro normativo citato è stata definita la procedura attuativa con un Protocollo d'Intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra il Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio. Con la Circolare del 2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale è stata ulteriormente specificato l'iter procedurale.

Per coordinare le attività relative al trasferimento degli immobili, oggetto di tutela storico-architettonica, è stata istituita tra il MiC e l'Agenzia del Demanio una "Cabina di Regia" a livello nazionale, con l'obiettivo di fornire indicazioni e supporto alle rispettive Strutture

territoriali per una omogenea e coerente applicazione, in via amministrativa, della norma di riferimento.

Per quanto attiene il procedimento, ricevuta l'istanza da parte dell'Ente richiedente e dichiarata ammissibile, il Segretariato Regionale del MiC costituisce il Tavolo Tecnico Operativo (TTO) al quale partecipa la Struttura territoriale dell'Agenzia del Demanio e lo stesso Ente Territoriale che ha presentato l'istanza di attribuzione in proprietà del bene.

Nell'ambito del TTO viene esaminato ed approvato il Programma di Valorizzazione presentato dall'Ente, sulla base del quale viene successivamente sottoscritto dal MiC, dall'Agenzia del Demanio e dall'Ente Territoriale l'Accordo di Valorizzazione (ADV) nel quale sono formalizzati gli obblighi assunti dalle Parti coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti indicati nel Programma di Valorizzazione (PdV).

Particolare rilievo assume nel contesto del PdV, allegato degli Accordi di valorizzazione, la precisa individuazione delle fonti di finanziamento tramite lo stanziamento nel bilancio dell'Ente richiedente, ovvero la richiesta di sovvenzioni ad altri Enti Pubblici o, ancora, l'attivazione di forme di partenariato pubblico-privato. Nei termini previsti dall'Accordo, il trasferimento in proprietà del bene avviene con atto pubblico sottoscritto dall'Agenzia del Demanio e dall'Ente Territoriale.

Anche per il Federalismo culturale, qualora il trasferimento dei beni generi minori entrate per l'Erario è prevista l'adozione di misure compensative in termini di minori somme erogate a favore agli Enti Territoriali, secondo quanto stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In data 8 settembre 2020 sono state approvate in sede di Cabina di Regia fra le due Amministrazioni le **“Nuove indicazioni operative”** in questa materia, per aggiornare le modalità di trasferimento e apportare semplificazioni e miglioramenti del procedimento sulla base delle esperienze acquisite.

Infatti, trascorsi dieci anni dalla entrata in vigore della normativa in parola, sia il MiC, sia l'Agenzia del Demanio hanno ritenuto necessario emanare nuove istruzioni sulla base della citata circolare MiBACT del 2011 e delle *“best practices”* formatesi nel frattempo.

Pertanto, le **“Nuove indicazioni operative”** sono finalizzate ad assicurare la più celere conclusione degli iter, uniformare l'attività dei Tavoli Tecnici regionali, definire meglio finalità e modalità di attuazione dei Programmi e degli Accordi di Valorizzazione d'interesse

culturale, assicurare l'effettiva copertura finanziaria degli interventi proposti, nonché un livello progettuale di alta qualità.

Nello specifico, il maggior successo nei procedimenti di trasferimento dovrebbe essere garantito dalla qualità dei Programmi di Valorizzazione che deve essere dimostrata sin dalla presentazione dell'istanza, mentre la tempestività viene assicurata con la definizione di un cronoprogramma. L'Accordo di programma può essere rimodulato solo in ragione di criticità connesse all'attuazione delle opere di recupero e restauro del bene.

ALCUNI DATI SULL'ATTUAZIONE - MONITORAGGIO SUI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE

Quanto alle attività svolte sino ad oggi, nelle Tavole allegate si forniscono i numeri più significativi del **Federalismo culturale** che consentono una verifica a 12 anni di distanza dal varo del D.Lgs. n.85/2010. Va tuttavia tenuto conto dei tempi lunghi della prima fase procedimentale fino alle innovazioni introdotte in via fattuale dal 2019 poi consolidate nelle nuove indicazioni operative del 2020.

Le **istanze complessivamente pervenute sono 758**, sono concentrate nel periodo immediatamente successivo all'introduzione della norma. Dal 2016 – data della precedente Audizione presso Codesta autorevole Commissione Parlamentare - sono pervenute 110 istanze.

Ha fatto seguito alle istanze l'attivazione dei procedimenti di trasferimento. I **procedimenti conclusi positivamente sono 233**. A valle di tali procedimenti sono stati trasferiti all'Ente i beni interessati, sui quali sono in attuazione i Programmi di Valorizzazione ovvero i lavori di recupero, restauro, riuso e le attività di gestione degli immobili. **Il valore di tali beni nel conto del patrimonio dello Stato ammonta a 822 milioni di euro circa.**

Di questi 233 immobili, **sono 32 i Programmi di Valorizzazione completati**, per i quali quindi il bene è pienamente fruibile. Gli interventi di recupero consistono in **98 milioni di euro di investimenti**.

Su **2 immobili vi è stata la retrocessione**, in accordo con le Amministrazioni Comunali.

I procedimenti in corso sono 102, su 76 immobili è attivo un Tavolo Tecnico per la definizione degli obiettivi e delle strategie di valorizzazione del bene, degli elementi progettuali tecnici, amministrativi ed economico- finanziari dei relativi Programmi di Valorizzazione.

I procedimenti conclusi positivamente rappresentano dunque il 31%, quelli in corso il 13 %.

Il 57% dei procedimenti (421 istanze) si sono invece conclusi senza trasferimento. Le ragioni sono diverse. Si tratta di rinunce da parte degli Enti richiedenti, ovvero di procedimenti per i quali è stata verificata la **mancanza dei presupposti procedurali**, quali l'inammissibilità della domanda o finanziamenti insufficienti, ovvero **carenze progettuali**. Spesso si è verificato un disallineamento tra la complessità progettuale proposta dagli Enti richiedenti e la disponibilità di competenze specifiche degli stessi. Si aggiunge, più in generale, una difficoltà ad individuare progettualità con potenzialità di concreta gestione del bene che tutelino la sostenibilità di medio lungo periodo del progetto. Un altro profilo critico riguarda la **carezza delle risorse finanziarie** che è stata per lunghi anni un fattore di freno allo sviluppo di progetti, essendo insufficienti ai fabbisogni. Il carattere dei progetti, finalizzati a destinazioni culturali, esige che i finanziamenti siano per la massima parte se non in totale pubblici. Come anzidetto il Programma di Valorizzazione deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 42/2004 che vincola di fatto al finanziamento pubblico.

Sotto il profilo finanziario, oggi possono aprirsi nuove opportunità grazie alla quota dei fondi del PNRR finalizzati alla riqualificazione di immobili oggetto di tutela per finalità anche complementari rispetto a quelle del Federalismo culturale.

Un elemento di forza per l'attuazione del Federalismo culturale è, senza dubbio, **l'indispensabile collaborazione istituzionale tra il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio e le Amministrazioni del Territorio** per costruire insieme Programmi di Valorizzazione che siano concretamente sostenibili sotto il profilo economico finanziario, rispondenti alla domanda di spazi pubblici finalizzati alla diffusione della cultura, nonché all'esigenza di rigenerazione e riqualificazione di immobili fortemente identitari per le comunità locali. I nuovi obiettivi europei di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, imposti innanzitutto alle Pubbliche Amministrazioni, possono determinare un cambio di passo in un'ottica nuova nei processi di valorizzazione.

Le tavole accompagnate da cartine danno l'immediata visualizzazione della distribuzione delle attività, segnalano una partecipazione abbastanza omogenea sul territorio nazionale, con differenze che sono spiegate anche dalla presenza/prevalenza di beni con caratteristiche coerenti con quelle richieste dalla normativa. Le Regioni con maggior numero

di istanze sono in ordine Toscana e Umbria, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Campania.

La dinamica delle procedure di trasferimento attuate con o senza trasferimento e i tavoli tecnici attivi riportano una certa omogeneità sul territorio, ma Lombardia, Puglia/Basilicata, Emilia Romagna, Liguria e Veneto hanno avuto le *performance* migliori nei Programmi di Valorizzazione attuati.

Il peso delle istanze concluse senza trasferimento è comunque rilevante per tutte le Regioni ed esige una riflessione sugli scenari evolutivi connessi alle modalità di utilizzo e trasformazione funzionale del bene.

Un dato interessante, indicatore di situazioni di maggiore dinamismo, è fornito dalla percentuale delle istanze sui Tavoli Tecnici che vede ben posizionate Liguria, Veneto, Lazio, Toscana/Umbria, ed Emilia Romagna.

Interessante anche notare che grazie alla revisione del procedimento amministrativo, rielaborato in collaborazione con il Ministero della Cultura tramite una Cabina di Regia nazionale, è stato possibile accelerare i processi già a partire dal 2019, nonostante la pandemia.

Per i procedimenti conclusi senza trasferimenti si è arrivati alla definizione negli ultimi tre anni del 45%, mentre nei primi otto anni era stato definito il 55% (190 procedimenti rispetto ai 231 conclusi nei primi otto anni); per quelli conclusi con trasferimento la percentuale degli ultimi tre anni ammonta al 34% (79 rispetto ai 159 conclusi con trasferimento nei primi otto anni).

I dati sono rilevati al 2021, nel 2022 vi sono 7 procedimenti conclusi positivamente i cui trasferimenti sono in corso.

Per mostrare la complessità dei progetti necessari per il trasferimento dei beni alle amministrazioni locali cito tre esempi:

- Palazzo Madama, Torino
- Bottini dell'Olio e Antica Chiesa dell'Assunta, Livorno
- Ex Monastero di Santa Chiara, Lecce

L'elemento che contraddistingue questo patrimonio è sicuramente il forte valore identitario e il loro legame con il territorio e il contesto ambientale, territoriale e dei tessuti urbani dove

sono collocati. Si tratta di beni alcuni molto noti, altri diffusi sul territorio in città di piccole o medie dimensioni, o poco noti ma molto legati alla storia della comunità locale.

Il primo – Palazzo Madama – particolarmente rappresentativo della Città di Torino, già utilizzato dal 1934 come museo, ha come obiettivo, da raggiungere con un programma che si articola nell'arco di 15 anni, non solo il completamento e il rafforzamento dell'attività museale, ma anche il recupero dell'area verde a livello della piazza antistante. Di fatto è un esempio concreto di un intervento che va in continuità con l'utilizzo e che segna un naturale passaggio al patrimonio della città. Quanto ai tempi: nel 2012 si è avviato il Programma di Valorizzazione, a luglio del 2015 si è giunti all'Accordo di Valorizzazione, a cui è seguito l'atto di trasferimento a novembre 2016.

Il Bottini dell'Olio e Antica Chiesa dell'Assunta a Livorno si inserisce nell'ambito del recupero e della riqualificazione dell'area "luogo Pio", strategicamente importante per il valore storico, artistico ed urbanistico. L'istanza è pervenuta nel 2012, trasferimento e valorizzazione si sono conclusi nel 2018, con strutture inaugurate e aperte al pubblico. L'intervento mira al ripristino del carattere originario della zona perduta con le demolizioni belliche attraverso il recupero degli edifici e la ricostruzione dei volumi demoliti.

Un altro esempio in cui il Programma di Valorizzazione è concluso è quello dell'Ex Monastero di Santa Chiara a Lecce che attualmente ospita, aperti al pubblico, il MUST (museo storico della città di Lecce), uno spazio dedicato all'arte contemporanea ed un contenitore culturale a disposizione della cittadinanza. Il bene già in concessione al Comune dal 2010 è stato trasferito nel 2018.

Una volta trasferito l'immobile e in corso l'attuazione del Programma di Valorizzazione, le strutture territoriali dell'Agenzia del Demanio, di concerto con quelle del Ministero della Cultura, esercitano un'attività di monitoraggio e di supporto, per cercare di superare eventuali criticità e portare a buon fine quanto contenuto nell'Accordo di Valorizzazione, atto propedeutico al trasferimento.

Per rendere più efficace ed efficiente l'attività di monitoraggio si è lavorato ad un data-base condiviso con il MiC. Un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni centrali e locali coinvolte nel processo richiede, tuttavia, in una logica di completa digitalizzazione dell'Amministrazione, una piattaforma integrata - ad oggi in fase di studio - finalizzata a semplificare l'intero procedimento, a partire dalla domanda di trasferimento da parte dell'Ente, per arrivare all'atto conclusivo di attribuzione in proprietà dell'immobile.

In sintesi, gli elementi appena citati sull'attuazione del Federalismo culturale sembrano dimostrare la possibilità concreta di realizzare una progettualità di qualità, in linea con lo sviluppo delle più recenti tecniche di progettazione e in aderenza con modelli di sviluppo culturale fortemente identitari per il territorio di riferimento, con ritorni sociali di elevato impatto per le comunità locali, grazie alla cooperazione istituzionale tra lo Stato e gli Enti Territoriali.

L'attenzione va spostata necessariamente sull'introduzione nei Programmi di Valorizzazione anche delle tecnologie innovative disponibili in coerenza con la tutela storico-architettonica che caratterizzano tutti i beni oggetto di trasferimento.

Tutti i processi di valorizzazione attuati nell'ambito del Federalismo demaniale culturale possono rappresentare, anche utilizzando le potenzialità della Struttura di Progettazione a favore degli Enti Locali, un campo di sperimentazione per la preservazione e lo sviluppo del nostro patrimonio storico-artistico è possibile:

- orientare la progettazione per utilizzare le più moderne tecnologie di analisi, indagine e di intervento conservativo con tecniche non invasive;
- sviluppare l'applicazione ad immobili oggetto di particolare attenzione e rilevanza, delle più recenti tecnologie digitali per la cablatura, il monitoraggio anche ai fini della manutenzione e la vigilanza;
- incrementarne la fruibilità attraverso applicazioni informatiche che raccontano la storia dell'edificio e lo rendono accessibile ai cittadini;
- applicare le più moderne tecniche di risparmio energetico ai beni tutelati, nel rispetto delle indicazioni e delle finalità istituzionali del Ministero della Cultura;
- operare tramite modalità replicabili delle soluzioni adottate.